



Regione Emilia-Romagna

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

ALLEGATO “A”

DISCIPLINARE TECNICO
PER LA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
PER

P.M.A.R e P.M.R.R.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI.....	3
Articolo 01	OGGETTO FORNITURA 3
Articolo 02	AMMONTARE DELL' APPALTO..... 3
Articolo 03	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 3
Articolo 04	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 3
Articolo 05	NORME CHE REGOLANO LA FORNITURA 4
Articolo 06	CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA 4
Articolo 07	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI..... 4
Articolo 08	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 5
Articolo 09	CRONOPROGRAMMA E TERMINI PER LA FORNITURA 5
Articolo 10	CONDIZIONI DI OFFERTA 6
Articolo 11	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA 6
Articolo 12	PENALI..... 8
Articolo 13	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI..... 9
Articolo 14	EVENTUALI MODIFICHE ALLA FORNITURA 9
Articolo 15	PAGAMENTI 10
Articolo 16	CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ 11
Articolo 17	SUBAPPALTO 11
Articolo 18	APPLICABILITÀ DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - INADEMPIENZE – SANZIONI 12
Articolo 19	RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA 12
Articolo 20	LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 13
Articolo 21	PRIVATIVE E BREVETTI..... 13
Articolo 22	VERIFICA DELLE FORNITURE..... 13
Articolo 23	CAUZIONE PROVVISORIA 14
Articolo 24	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA..... 14
Articolo 25	SVINCOLO DELLA QUOTA DI GARANZIA..... 15
Articolo 26	ASSICURAZIONI..... 16
Articolo 27	GARANZIE 16
Articolo 28	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 17
Articolo 29	PRESTAZIONI DI OFFERTA 17
Articolo 30	SCHEMA DI MONTAGGIO E ALLESTIMENTO 17
CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE.....	18
Articolo 31	RIFERIMENTI CONTRATTUALI 18
Articolo 32	INDICAZIONI PRELIMINARI 18
Articolo 33	ACCETTAZIONE DEI MATERIALI..... 18
Articolo 34	REQUISITI MINIMI DEI BENI E TOLLERANZE DIMENSIONALI 19
Articolo 35	MATERIALI DEGLI ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELETTRODOMESTICI 20
Articolo 36	OFFERTA TECNICA..... 22
Articolo 37	DOTAZIONE MINIMA DI ARREDO..... 23

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 01 OGGETTO FORNITURA

1. Il presente appalto è volto alla soluzione dei problemi abitativi urgenti nell'area del sisma verificatosi in Emilia il 20 e 29 maggio del 2012 e riguarda in particolare la fornitura ed il montaggio di arredi per un quantitativo complessivo di 1006 alloggi PMAR e PMRR. L'appalto è stipulato a corpo ed è articolato in 3 lotti.

NUMERO LOTTO	TIPOLOGIA LOTTO	NUMERO ARREDI COMPLETI
LOTTO 1	PMRR	203
LOTTO 2	PMAR	406
LOTTO 3	PMAR	397

Articolo 02 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'appalto è da intendersi a corpo, utilizzando come prezzi contrattuali il prezzo per ogni singolo arredo offerto a base di gara di cui al Modello prezzi unitari.
2. La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione sia in maggiorazione che in diminuzione dell'importo della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo della fornitura totale per ogni singolo lotto. Il fornitore è tenuto a eseguire la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità, secondo quanto disposto dall'articolo 161 del dpr 207/2010.

Articolo 03 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura è inserita nel piano di realizzazione di abitazioni destinate a fornire temporanea sistemazione alloggiativa alle popolazioni terremotate. Gli arredi sono stati individuati ipotizzando quattro diverse tipologie di alloggi, da m2 30,00, m2 45,00 m2 60,00 e m2 75,00 destinati ad ospitare rispettivamente 1/2, 3, 4 e 5/6 persone secondo quanto descritto dall'art. 37 del presente Disciplinare. La dotazione di arredo ipotizzata è da intendersi come indicativa. Per la formulazione delle offerte si dovrà tener conto dei progetti dei vari lotti dei PMAR e PMRR presentati dalle ditte aggiudicatrici riassunti nell'ALLEGATO 2 al presente Disciplinare. La tipologia e le quantità degli arredi, completi di accessori, dovranno infatti essere poi realizzati a cura dell'aggiudicatario e ottimizzati in funzione degli alloggi effettivamente realizzati, così come meglio specificato nel presente Disciplinare Tecnico.

Articolo 04 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163 del 12.04.2006 ed art. 120 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. L'aggiudicazione è impegnativa per l'Impresa, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionati gli atti amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 05 NORME CHE REGOLANO LA FORNITURA

1. Ferme restando le norme di legge che regolano la fornitura degli arredi, e la posa in opera, oggetto del presente Disciplinare Tecnico, è sottoposta a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto, nonché alle Ordinanze del Commissario Delegato, emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui è richiesta la presente offerta.
2. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare agli arredi tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Disciplinare, anche se sopravvenute durante la validità dell'offerta, così come definita nel bando di gara.
3. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del presente Disciplinare (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e ordinanze. Le indicazioni contenute nella seconda parte del Disciplinare (Specifiche tecniche) non sono da ritenersi vincolanti a meno di specifiche dirette a particolari tipi di opere.
4. Devono fornirsi schede tecniche idonee ad individuare le caratteristiche dei prodotti, ove non si forniscano schede tecniche si deve fare riferimento a normative europee che l'offerente si impegna a rispettare con il prodotto fornito. La carenza (mancanza od incompletezza) delle dimostrazioni su specificate, ovvero la loro erroneità, anche parziale, non comportano l'esclusione dell'offerta risultata carente, ma la riduzione ad essa di un punteggio pari a 0 (zero) per la relativa offerta tecnica.

Articolo 06 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA

1. L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Disciplinare Tecnico e nel bando di gara.
2. Il prezzo complessivo della fornitura, offerto dall'Impresa, deve comprendere ogni onere relativo al trasporto, fornitura e al montaggio degli arredi oggetto del presente Disciplinare ed ogni onere ad essi afferente necessario al completamento dell'opera a perfetta regola d'arte, con esclusione della sola I.V.A. in siti ubicati nei territori dei comuni di cui all'**ALLEGATO "1"** al presente disciplinare tecnico.

Articolo 07 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Tutti i materiali e le forniture devono essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla normativa vigente.

2. La provenienza della fornitura sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e della Commissione di Verifica della Conformità di cui al successivo Articolo 17, i materiali stessi siano riconosciuti accettabili.
3. Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali della fornitura e le prescrizioni tecniche sono riportate nello specifico "Capo II – Specifiche tecniche".

Articolo 08 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per la valutazione dell'offerta di ogni singolo lotto, i parametri di merito tecnico e punti disponibili risultano:

- | | |
|---|-----------------|
| - per lavatrice in tripla “A” | punti 10 |
| - per piano cottura ad induzione con accessori per cottura con pentole tradizionali | punti 10 |
| - per frigorifero in “A+”; | <u>punti 10</u> |

Totale punti disponibili per merito tecnico: punti 30

Per la valutazione dell'offerta di ogni singolo lotto, i parametri di merito economico e punti disponibili risultano: punti 70

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, si applicherà la seguente formula:

$$P_i = 70 \times R_i / R_{max}$$

in cui:

P_i = punteggio relativo al prezzo del singolo concorrente ;

R_i = Importo percentuale del ribasso offerto dal singolo concorrente;

R_{max} = Importo percentuale del ribasso massimo offerto tra tutti i concorrenti.

Totale punti disponibili: punti 100

Articolo 09 CRONOPROGRAMMA E TERMINI PER LA FORNITURA

1. Le attività si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato:
 - Redazione schemi di montaggio entro 3 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, che dovranno essere vistati dalla Stazione Appaltante;
 - PMAR fornitura e montaggio di arredi entro 6 giorni dall'ordine che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto richiederà tramite apposito ordine di servizio, con una richiesta minima di 25 arredi completi ad esclusione dell'ultimo ordine che potrà anche essere di quantità diversa per dare ultimato il lotto;
 - PMRR fornitura e montaggio di arredi entro 3 giorni dall'ordine che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto richiederà tramite apposito ordine di servizio anche per ogni singolo PMRR;
 - Le attività di montaggio dovranno essere comunque ultimate entro il 20 dicembre 2012.
2. Il cronoprogramma, anche ai fini dell'applicazione delle penali, è da intendersi vincolante per quanto attiene ai precedenti termini.
3. Si precisa che gli alloggi potranno essere messi a disposizione dell'aggiudicatario per l'installazione degli

arredi anche in presenza di altri soggetti operanti all'interno del fabbricato, purché sia garantita la possibilità di procedere all'installazione.

4. I tempi sopra esposti devono essere tassativamente rispettati e non sono ammesse proroghe per andamento stagionale sfavorevole. Eventuali scostamenti dalle tempistiche indicate autorizzano la Stazione Appaltante a risolvere immediatamente il contratto e a sostituire l'appaltatore con un'altra impresa nella realizzazione delle opere, rivalendosi sull'appaltatore stesso per il recupero dei maggiori oneri economici e per i relativi danni secondo l'art. 12 del presente Disciplinare.

Articolo 10 CONDIZIONI DI OFFERTA

1. L'offerente si impegna a mantenere valida la sua offerta per 180 giorni, senza nulla pretendere, considerato che in ogni cantiere sarà riservata un'area logistica esclusiva per la ditta aggiudicataria, mentre la parte comune del cantiere sarà ad uso promiscuo. All'interno del cantiere saranno infatti presenti altre ditte addette alle opere di completamento delle opere di urbanizzazioni, dei PMAR e di sistemazione dell'area di pertinenza dei PMRR. E' a carico dell'offerente la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativi alle proprie attività, in coerenza con il PSC generale di cantiere.

Articolo 11 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della documentazione di cui alle norme di gara, alla redazione degli schemi di installazione nei tempi di cui all'Articolo 9 del presente Disciplinare.
2. Oltre gli oneri di cui al presente Disciplinare Tecnico, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:
 - la fedele esecuzione degli schemi di installazione redatti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura risulti a tutti gli effetti collaudabile. In ogni caso l'Impresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
 - doppi turni di lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati sin dalla aggiudicazione del contratto, per il rispetto dei tempi di consegna, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto debba constatare un grave ritardo rispetto al cronoprogramma approvato;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli proposti o previsti dal Disciplinare;
 - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, i materiali e le prestazioni occorrenti per l'esecuzione della

- fornitura degli arredi , nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- la presentazione di una campionatura ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Speciale o sia richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per ottenere il relativo nullaosta alla fornitura;
 - le schede tecniche degli arredi in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d'uso;
 - gli schemi di installazione degli arredi, per ogni categoria tipologica dei PMAR e PMRR offerti da consegnare in n. 2 copie all'Amministrazione; devono altresì essere rilasciate all'Amministrazione, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli allacci degli elettrodomestici;
 - la presentazione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dalla Commissione di Verifica, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella fornitura, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
 - la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione della fornitura, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il personale di sorveglianza e di assistenza;
 - l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
 - la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 5% della penalità prevista all'Articolo 12 del presente Disciplinare, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
 - le spese per la documentazione fotografica delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - Polizza Assicurativa RCT, RCO (All Risk);
 - il rilascio delle certificazioni, nonché tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni arredo completo fornito;
 - provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo

scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa;

- redigere prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all'art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza in fase di Esecuzione, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3. Fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la Sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi.
- Fornitura e posa in opera di sifoname e accessori idraulici e quanto occorre per gli alacci elettrici per dare compiuta e funzionante la fornitura;
- la pulizia di sgrasso finiti i lavori e la pulizia di fino.

4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, è compreso e compensato nei prezzi dei lavori del lotto funzionale aggiudicato ed è quello di cui **Allegato 1**.

Articolo 12 PENALI

1. Qualora l'ultimazione della fornitura oggetto del presente Disciplinare, relativa ad ogni singolo ordine, dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali per cause imputabili all'Impresa, considerata l'urgenza con

cui devono essere realizzati i P.M.A.R ed i P.M.R.R., verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dell'1% (unopercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) dell'ammontare complessivo dell'Appalto.

2. Qualora il ritardo superi il termine di 10 giorni rispetto alla scadenza dell'ordine di servizio, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione della fornitura residua a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa in ragione della fornitura eseguita.

Articolo 13 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta e dell'esecuzione della fornitura, fissata nel bando di gara e, quindi, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.
2. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisoria ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, compresi eventuali lavorazioni occorrenti per adattare gli arredi alla configurazione di ogni tipologia di alloggio offerto dalle varie ditte, l'idoneo fissaggio (anche passante la parete) della barra metallica appendi pensili, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, (inclusi compensi per trasferta, doppi e tripli turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura e le opere a perfetta regola d'arte, secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, le spese generali e l'utile d'Impresa.
3. Per l'eventuale richiesta di proroga l'Impresa deve attuare quanto disposto D.p.r. 207/2010

Articolo 14 EVENTUALI MODIFICHE ALLA FORNITURA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche non onerose che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della buona riuscita della fornitura degli arredi dei P.M.A.R e dei P.M.R.R., senza che l'Impresa possa da ciò trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi, anche nel caso di diversa dislocazione territoriale dei moduli abitativi.
2. Se in corso d'opera dovessero essere introdotte variazioni alla fornitura, esse possono essere preventivate a misura. Le forniture variate saranno indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si

procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

4. Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli schemi di installazione se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Amministrazione appaltante.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali forniture a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente Disciplinare secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
6. La contabilizzazione delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dal modello dei prezzi unitari offerti, a cui verrà applicato il ribasso d'asta ovvero, applicando nuovi prezzi, provvisti di analisi qualora, le relative forniture non risultassero desumibili dal predetto elenco.

Articolo 15 PAGAMENTI

1. Il pagamento verrà effettuato, sulla base di specifiche e documentate richieste da parte dell'Impresa, per avanzamento e sarà articolato secondo 5 rate da corrispondersi con le seguenti modalità:
 - 1° rata intermedia del 25% dell'ammontare della fornitura al netto del ribasso, alla consegna di almeno il 25% (venticinque per cento) del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse;
 - 2° rata intermedia del 50% dell'ammontare della fornitura al netto del ribasso, alla consegna del 50% (cinquanta per cento) del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse;
 - 3° rata intermedia del 75% dell'ammontare della fornitura al netto del ribasso, alla consegna del 75% (settantacinque per cento) del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse;
 - 4° rata intermedia del 90% dell'ammontare della fornitura al netto del ribasso, alla consegna del 100% (cento per cento) del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse;
 - 5° rata, corrispondente al restante 10%, (dieci per cento) a saldo della fornitura all'emissione del Certificato di Verifica della Conformità.
2. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e previa richiesta dell'Appaltatore, la facoltà di procedere ad una parzializzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che l'andamento delle forniture rispetti pienamente i tempi previsti dal programma delle forniture.
3. La liquidazione delle rate avrà luogo entro sessanta giorni dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione parziale, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituirà titolo di accettazione definitiva delle forniture.
4. Il pagamento delle rate è, comunque, subordinato alla dimostrazione da parte dell'Impresa della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto:
 - all'acquisizione del DURC dell'Impresa;

- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nella fornitura, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
 6. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante provvede alla liquidazione trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Articolo 16 CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di Verifica della Conformità in corso d'opera per la fornitura degli arredi. Il relativo compenso sarà a carico dell'Amministrazione appaltante. Si potrà visitare e sottoporre ogni elemento alle prove ritenute opportune, previa richiesta, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 17 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito al massimo in ragione del 50% del valore complessivo dell'appalto.
2. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno entro tre giorni dalla data di effettivo inizio della fornitura.
3. Il pagamento delle lavorazioni subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'Impresa, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale dell'Impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento delle lavorazioni effettuate.
4. L'eventuale ricorso al subappalto lascia, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 18 APPLICABILITÀ DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - INADEMPIENZE – SANZIONI

1. Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente Appalto, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai per le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le realizzazioni delle forniture anzidette. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
2. L'impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.
4. L'impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di fornitura ultimata.
6. Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa aggiudicataria non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Articolo 19 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

1. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutte le lavorazioni occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per

garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua realizzazione, per l'incolumità degli operai, delle persone addette alle lavorazioni e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilità esonerando di conseguenza tanto l'Amministrazione quanto il personale della stessa eventualmente preposto al controllo e sorveglianza delle lavorazioni.

3. Nell'assumere l'appalto l'Impresa aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione delle lavorazioni, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

Articolo 20 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui devono essere terminate le forniture, l'Amministrazione, nella persona del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà ordinare la continuazione dei lavori oltre gli orari fissati, anche fino al terzo turno lavorativo, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.

Articolo 21 PRIVATIVE E BREVETTI

1. L'impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

Articolo 22 VERIFICA DELLE FORNITURE

1. L'Amministrazione o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente Disciplinare, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.
2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, l'Amministrazione o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può rifiutarli e l'Impresa deve, a sua cura e spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le forniture riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e nuovamente fornite senza alcun onere aggiuntivo.
3. L'Amministrazione o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare, in quanto non conformi alle specifiche tecniche del presente Disciplinare, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto.

L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione della fornitura residui a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

Articolo 23 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei singoli lotti da appaltare, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, presentata anche a mezzo di garanzia bancaria originale ovvero polizza assicurativa in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate).
2. La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva. Al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario sarà restituita solo dopo la stipula del contratto.
3. La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Articolo 24 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o polizza fideiussoria rilasciata da un'Impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto Decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia prestata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle forniture e dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione e fornitura.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione dal Certificato di Verifica della Conformità; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese della fornitura da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
8. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria per gli arredi di cui all'Articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.
9. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Verifica della Conformità.

Articolo 25 SVINCOLO DELLA QUOTA DI GARANZIA

1. L'importo della trattenuta di garanzia per la fornitura potrà essere svincolata a fronte di idonea

fideiussione di pari importo, maggiorata del 5% (cinque per cento) e della relativa quota IVA, che verrà svincolata al termine del periodo di garanzia stessa.

Articolo 26 ASSICURAZIONI

1. All'atto della stipula del contratto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006, l'Impresa è obbligata a stipulare una Polizza assicurativa (All Risk) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle lavorazioni.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data del primo ordine di servizio e cessa alla data di emissione del Certificato della Verifica di Conformità
3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari all'importo del contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore ad € 4.500.000,00 (diconsi Euro Quattromilionicinquecentomila/00).
4. L'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione copia della polizza entro sette giorni continuativi dalla stipula del contratto.
5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti commi, l'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del Contratto da parte dell'Impresa e dei propri dipendenti.

Articolo 27 GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i beni forniti, possiedono le caratteristiche stabilite dall'offerta, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente Disciplinare Tecnico.
2. La garanzia riguarda i vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica della fornitura al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve della Stazione Appaltante, contestate per iscritto, per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle forniture, nonché quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile.
3. I materiali e le forniture devono provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
4. Le provviste non accettate dall'Amministrazione o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta, comunque, totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di verifica della conformità.

5. In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della fornitura e la perfetta esecuzione delle forniture e la conformità a quanto disposto dal presente Disciplinare per un periodo di 24 mesi dalla data di verifica con esito positivo: entro tale periodo l'Impresa garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In caso di guasti o di malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per ripristinare il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi.

Articolo 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. All'Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo.

Articolo 29 PRESTAZIONI DI OFFERTA

1. Sono da intendersi comprese nell'offerta le seguenti prestazioni:

- Gli schemi di montaggio e allestimento degli arredi sulla base della tipologia degli alloggi affidati;
- la fornitura degli arredi;
- il trasporto e il montaggio degli arredi;
- gli allacciamenti terminali delle apparecchiature agli impianti domestici compreso il sifoname, i flessibili, gli accessori idraulici ed elettrici e quanto altro occorre per dare la fornitura completa e funzionante e le relative dichiarazioni di conformità;
- la fornitura della documentazione contenente informazioni relative a uso e manutenzione e pulizia degli elettrodomestici e degli arredi
- la redazione dei PSC, POS ed il coordinamento con le restanti attività di cantiere;
- l'assistenza alla contabilità;
- ogni lavorazione ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessario a fornire gli arredi completi con apparecchiature funzionanti.

Articolo 30 SCHEMA DI MONTAGGIO E ALLESTIMENTO

1. La Stazione Appaltante, entro 3 giorni dalla data di aggiudicazione, preciserà il numero e la tipologia di alloggi oggetto di contratto. Contestualmente saranno messi a disposizione degli aggiudicatari i progetti architettonici ed impiantistici esecutivi degli alloggi oggetto di affidamento. Gli allestimenti degli alloggi potranno essere in tutto o in parte differenti dagli allestimenti ipotizzati in sede di gara.
2. Gli aggiudicatari dovranno provvedere, in un termine massimo di tre giorni, alla redazione degli schemi di montaggio e allestimento degli arredi, in funzione degli alloggi assegnati. Gli schemi di montaggio e allestimento dovranno essere visti dalla Stazione Appaltante.

CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 31 RIFERIMENTI CONTRATTUALI

1. Unitamente al presente Disciplinare Tecnico costituiscono parte integrante del contratto, ai sensi dell'Art. 137 del Regolamento, i seguenti documenti:
 - il Capitolato generale approvato con D.M. n. 145/2000;
 - gli schemi di montaggio e allestimento;
 - modello dei prezzi unitari, da utilizzare nel caso di variazioni in corso d'opera dell'importo a corpo;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 131 del Codice, redatto in conformità di quanto disposto dall'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008;
 - le Polizze di Garanzia.

Articolo 32 INDICAZIONI PRELIMINARI

1. Preliminarmente all'esecuzione della fornitura, devono essere completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sull'area di pertinenza, e sul modulo abitativo, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi e dell'accessibilità agli stessi.
2. Le specifiche tecniche relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche devono essere contenute in apposito elaborato nell'ambito dell'offerta tecnica.
3. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo II, sono da intendersi integrate secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 33 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle forniture dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Disciplinareo e degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
2. Per le forniture di materiali d'arredo in generale, l'Impresa dovrà presentare con sollecitudine, se richiesto, adeguate campionature, ottenendo l'approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
 - dalle prescrizioni di carattere generale del presente Disciplinare;
 - dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
 - dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Disciplinare;

- dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto redatto a cura dell'Impresa.
4. Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Disciplinare.
 5. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ne sia riconosciuta l' idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
 6. L'Impresa è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Disciplinare o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sugli arredi e sulle forniture in genere.
 7. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
 8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per l'accettazione dei materiali, ovvero specificamente previsti dal Disciplinare Tecnico, sono disposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dall'organo di verifica, imputando la spesa a carico dell'Impresa. Per le stesse prove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale. Le ulteriori prove che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e di Verifica di Conformità volessero far eseguire, trovano capienza economica nelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
 9. L'Impresa farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso delle lavorazioni propedeutiche alla fornitura, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
 10. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'Impresa sarà tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
 11. Le forniture non accettate, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
 12. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo.

Articolo 34 REQUISITI MINIMI DEI BENI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

1. La lavorazione e la finitura di tutti gli arredi oggetto dell'appalto deve essere curata ed eseguita a regola d'arte, ed in particolare:

- tutti gli elementi devono garantire elevate prestazioni in termini di durata e solidità;
 - i punti di appoggio al pavimento di armadi scrivanie, sedie, tavoli, elettrodomestici e contenitori devono disporre di elementi di regolazione, per l'adeguamento alle superfici di appoggio;
 - per ogni ambiente arredato deve essere fornita documentazione contenente informazioni relative a uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti più indicati per la pulizia dei vari tipi di materiali impiegati nella costruzione degli arredi.
 - i prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall'impiego di materiali e finiture di buona qualità, devono altresì integrare soluzioni tecniche improntate a funzionalità ed efficienza;
 - gli arredi devono avere finiture coordinate e la massima flessibilità nella produzione;
 - tutti i componenti elettrici dovranno rispettare le specifiche norme di prodotto, avere marcatura CE, conformità alle Norme CEI e possedere marchio di qualità IMQ o europeo di valore equivalente, ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore;
 - i pannelli degli elementi di arredo, se trattati con collanti a base di formaldeide, dovranno essere certificati EI secondo le norme DIN, per attestare il basso contenuto di detto inquinante.
2. Gli arredi dovranno essere conformi ai requisiti minimi contenuti nei documenti di gara e saranno soggetti a preventiva approvazione tecnica da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 35 MATERIALI DEGLI ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELETTRODOMESTICI

1. I componenti di arredo dovranno essere selezionati nel rispetto delle caratteristiche generali di seguito elencate:

cucine:

- laminato opaco con top in laminato posformato;
- schienale in laminato;
- lavello in acciaio;
- piano di cottura elettrico;
- forno elettrico;
- frigorifero con congelatore.

arredo generico:

- elementi costituiti da pannelli di nobilitato-melaminico con texture, con alcune parti laccate opache e impiallacciate in essenza;

divani letto:

- imbottiti e rivestiti con tessuto di varie categorie o ecopelle;

accessori fissi dei bagni:

- in acciaio cromato;

sedie:

- struttura metallica e scocca in abs.

Tende e binari di scorrimento:

- poliestere colorato circa 135 gr/mq;

2. Gli elettrodomestici dovranno essere selezionati tra quelli di mercato medio e dovranno avere le caratteristiche minime di seguito elencate.

Lavatrice Dimensioni (h x l x p) 85x60x58 cm

- Carica frontale Capacità 5 kg
- Centrifuga 800 giri/min
- Regolazione centrifuga e temperatura
- Indicatore con sequenza delle fasi di lavaggio
- Programma di avvio ritardato
- Efficacia di evacuazione dell'acqua 50 %
- Predisposizione attacchi acqua calda e fredda
- Sistemi di sicurezza antiallagamento, di sicurezza per i bambini bilanciatura del carico controllo della schiuma
- Classe di efficienza energetica A di lavaggio A di centrifuga C

Piano cottura elettrico da incasso

- 4 zone di cottura
- Classe energetica A
- Indicatore calore residuo, sensore per presenza pentola
- Tipo controllo Meccanico
- Sicurezza bambini

Forno elettrico da incasso

- Funzioni n. 4 più cottura finale
- Classe energetica A
- Contaminuti e spia termostato Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Vetro doppio con cristallo interno termoriflettente, ipotermico
- Ventola decentrata
- Porta estraibile Estetica inox antimpronta

Dotazione:

- n. 1 leccarda e n. 1 griglia

Frigorifero e congelatore (sistema combinato) da incasso

Il frigorifero combinato, con vano congelatore sottostante al vano frigorifero, dovrà essere dotato dei seguenti requisiti minimi:

- Capacità 240 litri
- Sbrinamento frigo automatico
- Capacità vano congelatore 40 litri
- Capacità di congelazione 4 kg/24h
- N. 2 porte reversibili Classe energetica A

Vano frigorifero: n. 4 griglie

- 1 ripiano in vetro
- 2 cassette verdura
- Controporta: n. 1 contenitore burro con coperchio
- n. 2 mensole
- n. 1 mensola bottiglie
- n. 1 portauova

Vano congelatore n. 3 cassette

- n. 2 bacinelle ghiaccio
- n. 1 paletta raschia brina.

3. Rispetto a quanto indicato nei documenti a base di gara, è consentita una tolleranza dimensionale di ± 5 cm. Per l'altezza dei piani da terra dei tavoli e delle scrivanie, la tolleranza consentita è pari a $\pm 1,5$ cm

Articolo 36 OFFERTA TECNICA

1. L'offerta tecnica dovrà comprendere tutti gli articoli indicati nel modello elenco prezzi. Le ditte concorrenti dovranno presentare una documentazione relativa ai prodotti offerti, contenente le seguenti informazioni essenziali ai fini della valutazione:

- Documentazione fotografica/schede di tutti gli elementi proposti;
- Garanzie relative agli elettrodomestici per la dovuta assistenza in loco (dovranno essere indicati i punti di assistenza).

2. Specifiche tecniche nelle quali dovranno almeno essere indicate per:

Mobili:

- Larghezza, profondità ed altezza dei componenti di arredo;
- Fotografie dei componenti offerti;
- Materiale di costruzione e finitura per ciascun componente;
- Sistema di montaggio e dispositivi di regolazione per livellamento;
- Tipo di maniglia utilizzata nel posizionamento dei ripiani;
- Composizione dei tessuti di rivestimento.

Elettrodomestici:

- Dimensioni: larghezza, profondità, altezza;
- Classe di efficienza energetica;
- Consumo di acqua (per lavatrici);
- Funzioni;
- Capacità lorde frigorifero e vano congelatore;

3. Potrà essere fornita ogni ulteriore informazione descrittiva che si ritenga utile alla migliore comprensione dei prodotti offerti.

Articolo 37 DOTAZIONE MINIMA DI ARREDO

1. Si riporta nel seguito la dotazione minima di arredo, dettagliata nel modello prezzi unitari:

Soggiorno
n. 1 mobile costituito da composizione modulare libera, comprensiva di cassetti, dimensioni minime (lxhxp) 200x80x45 cm;
n. 1 divano letto a due posti dimensioni 80x140 cm;
n. 1 tavolo allungabile dimensioni minime 90x90 cm;
n. 6 sedie;
Angolo cottura Composizione costituita da basi e pensili (altezza pensili 60 cm), con sviluppo totale minimo a 210 cm, completa di:
n.1 lavello inox una vasca con gocciolatoio, larghezza 80 cm, con miscelatore cromato;
n.1 base lavello con pattumiera, larghezza 90 cm;
n.1 piano di cottura elettrico, larghezza 60 cm;
n.1 forno elettrico da incasso, larghezza 60 cm;
n.1 base per forno, larghezza 60 cm;
n.1 pensile con cappa aspirante e filtrante, larghezza 60 cm;
n.1 frigorifero-congelatore da incasso, dimensioni minime (lxh) 54x165 cm;
n.1 colonna frigorifero, (lxh) 60x200 cm;
n.1 pensile scolapiatti (larghezza 90 cm);
kit alzatine (sviluppo 210 cm) e zoccoli (sviluppo 330 cm) in alluminio;
n.1 barra appendi pensili;
fianchi per basi e pensili;
Camera da letto matrimoniale
n. 1 letto matrimoniale completo di testata e rete a doghe di legno, dimensioni minime 160x200 cm;
n. 1 materasso matrimoniale ortopedico a molle, dimensioni minime 160x200 cm;
n. 2 guanciali dimensioni 50x80 cm;
n. 2 comodini con due cassetti, dimensioni minime (lxhxp) 50x40x45 cm;
n. 1 comò dimensioni minime (lxhxp) 100x90x45 cm
n. 1 armadio guardaroba con ante a battente, dimensioni minime (lxhxp) 120x260x60 cm;
Camere da letto doppia

n. 2 letti singoli completi di testata e rete a doghe di legno, dimensioni minime 80x200cm;
n. 2 materassi singoli ortopedici a molle dimensioni minime 80x200 cm;
n. 2 guanciali 50x80 cm;
n. 1 scrivania dimensioni minime 90x50 cm;
n. 1 sedia;
n. 2 comodini con due cassetti, dimensioni minime (lxhxp) 50x40x45 cm;
n. 1 armadio guardaroba con ante a battente, dimensioni (lxhxp) 120x260x60 cm;
Camera da letto singola
n. 1 letto singolo completo di testata e rete a doghe di legno, dimensioni minime 80x200cm;
n. 1 materasso singolo ortopedico a molle dimensioni 80x200 cm;
n. 1 guanciaie 50x80 cm;
n. 1 scrivania 90x50 cm;
n. 1 sedia;
n. 1 comodino con due cassetti, dimensioni minime (lxhxp) 50x40x45 cm;
n. 1 armadio guardaroba con ante a battente, dimensioni minime (lxhxp) 90x260x60 cm;
Bagno
n. 1 specchio con anta e ripiani dotata di lampada dimensioni minime (lxh) 70x100 cm;
n. 2 ganci attaccapanni a parete;
accessori da fissare a parete: n. 1 portabicchiere, n. 2 portasapone, n. 1 portarotolo, n. 1 portasalviette grandi, n. 1 portasalviette piccolo ;
n. 1 portascopino;
n. 1 lavatrice 5kg dimensioni minime (hxlxp) 85x60x58 cm;
n.1 box doccia in cristallo 4mm.
Tende e binari di scorrimento
tendaggi tradizionali con comando a corda e fissaggio a soffitto o a parete mediante l'utilizzo di idonei binari di scorrimento per le finestre dei PMAR e PMRR ad esclusione del bagno;
tendaggi a rullo con telo avvolgibile, comando a catena e fissaggio a soffitto o a parete, per bagni.

2. La dotazione minima di arredo tenendo conto delle categorie tipologiche risulta essere la seguente:
- PMAR – PMRR da 30 m² : soggiorno – angolo cottura – camera da letto matrimoniale – bagno – tende;
 - PMAR – PMRR da 45 m² : soggiorno – angolo cottura – camera da letto matrimoniale – camera da letto singola – bagno – tende;
 - PMAR – PMRR da 60 m² : soggiorno – angolo cottura – camera da letto matrimoniale – camera da letto doppia – bagno – tende;
 - PMAR – PMRR da 75 m² : soggiorno – angolo cottura – camera da letto matrimoniale – camera da letto doppia – camera da letto singola - bagno – tende.
3. L'importo complessivo di ogni singolo lotto è stato stimato tenendo conto del numero dei PMAR – PMRR, delle relative categorie tipologiche e della conseguente dotazione minima sopra descritta.